

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1470**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE CORATO, BONATESTA, BATTAGLIA  
Antonio, CHINCARINI, CICCANTI, DEMASI, FABBRI,  
FIRRARELLO, FLORINO, GRECO, KAPPLER, LAURO,  
MANFREDI, MARANO, MEDURI, MONCADA LO GIUDICE di  
MONFORTE, OGNIBENE, PALOMBO, PEDRAZZINI,  
PEDRIZZI, PELLICINI, PESSINA, RAGNO, SALERNO,  
SAMBIN, SCOTTI, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA,  
TAROLLI, TATÒ, TRAVAGLIA, VALDITARA, BEVILACQUA,  
MASSUCCO, IERVOLINO, MAINARDI, ZANOLETTI,  
SCARABOSIO, BOBBIO Luigi e BASILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002**

—————

Modifica all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica  
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, recante la modifica dell'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), intende stabilire norme volte ad arginare il fenomeno degli atti di vandalismo e di deturpamento di muri, monumenti e strade, arrecati dai partecipanti alle manifestazioni e ai cortei che si svolgono in luoghi pubblici.

La Costituzione, all'articolo 17, contiene una netta affermazione della libertà di riunione. Tale disposizione si pone in stretta correlazione sia con l'articolo 2 della Carta costituzionale, sia con l'articolo 3 della stessa. E infatti, da un lato, la riunione è da ritenersi compresa nel *genus* delle formazioni sociali o, comunque, come mezzo che concorre alla formazione della personalità, dall'altro la completa attuazione di tale libertà postula (e presuppone) adeguati interventi posti in essere dal potere pubblico.

La disciplina delle riunioni in luogo pubblico è direttamente regolata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dal regolamento di attuazione 6 maggio 1940, n. 635.

In particolare, l'articolo 18 del testo unico citato prevede, nella formulazione ancora vigente, disposizioni relative all'obbligo di preavviso, penalmente sanzionato, ricadente sui promotori della riunione e al potere preventivo di divieto nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica.

Nulla è previsto per gli eventuali danni provocati a monumenti, strade e altri immobili durante lo svolgimento di manifestazioni e di cortei.

L'oggetto giuridico che con il presente disegno di legge s'intende tutelare è rappresentato dal bene-interesse della collettività a godere e fruire di tutto ciò che materialmente attesta la civiltà nazionale nelle varie espressioni culturali e non, di tutte le epoche.

L'interesse all'applicazione di un vincolo, che qui si concretizza nella previsione della costituzione, da parte del promotore responsabile di una manifestazione, di una idonea garanzia finanziaria ovvero il deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni materiali, si giustifica per ogni pregiudizio al patrimonio cittadino, fermi restando la tutela codicistica del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (articolo 733 del codice penale), il sistema di tutela apprestato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e l'assoggettamento alle sanzioni amministrative pecuniarie dei singoli partecipanti a cortei e manifestazioni, per le violazioni e i danni da essi cagionati.

Il comma 6 dell'articolo 18 novellato, stabilisce, a tal fine, che l'ammontare minimo e massimo delle cauzioni, nonché le modalità per la loro restituzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione al grado di rischio connesso alle diverse tipologie di riunioni pubbliche soggette ad autorizzazione ed al luogo in cui queste si svolgono.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *1.* Le riunioni pubbliche, ivi compresi cortei e manifestazioni, sono autorizzate dal questore del luogo in cui si svolgono.

2. La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno quindici giorni prima al competente ufficio della questura, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'esatto percorso, dell'oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola, nonché le generalità e la firma dei rappresentanti del promotore responsabile dell'evento.

3. S'intende per promotore responsabile dell'evento l'associazione, comitato o altra formazione che indice e organizza la manifestazione o il corteo.

4. Il questore, nel caso di omessa richiesta ovvero per ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblici può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere diverse modalità di tempo e di luogo per la stessa.

5. Il promotore responsabile, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, costituisce preventivamente una idonea garanzia finanziaria o deposita presso la Tesoreria provinciale dello Stato una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni materiali, ivi compreso il deturpamento di muri, monumenti e strade, arrecati dai partecipanti nel

corso del corteo o manifestazione, fatta salva la responsabilità civile e penale nonché l'assoggettamento alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge dei singoli partecipanti per le violazioni e i danni da essi stessi cagionati.

6. L'ammontare minimo e massimo delle cauzioni di cui al comma 5, nonché le modalità per la sua restituzione sono prestabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione al grado di rischio connesso alle diverse tipologie di riunioni pubbliche soggette ad autorizzazione e al luogo in cui queste si svolgono».